

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA CASA DI SABBIA - ONLUS"**

### **Art. 1 - Denominazione**

Ai sensi del Decreto legislativo 460 del 1997 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, oltre che del presente Statuto, è costituita l'Associazione denominata "La casa di sabbia – Onlus".

Essa si impegna ad utilizzare, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero dell'acronimo "Onlus".

### **Art. 2 - Sede e durata**

L'associazione ha sede nel Comune di Gignod, in fraz. Roisod 4/D.

Il trasferimento della sede presso un altro comune della Regione Valle d'Aosta è deliberato dall'Assemblea con maggioranza semplice e non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

### **Art. 3 - Scopi**

L'Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro. Essa opera nei settori della tutela dei diritti civili e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

Le finalità generali dell'Associazione sono il contrasto alla marginalizzazione, la promozione della parità di trattamento, la tutela dei diritti ed il contrasto dei fenomeni di discriminazione delle persone con disabilità diverse da quelle legate al decadimento fisico dovuto all'invecchiamento, in particolare bambini e ragazzi, e delle rispettive famiglie.

### **Art. 4- Attività**

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere, patrocinare, promuovere, organizzare, gestire per conto proprio od altrui - direttamente e/o in collaborazione con terzi le seguenti attività:

- informazione, tutela, consulenza legale, orientamento, formazione, assistenza economica e accompagnamento delle famiglie con bambini, ragazzi e giovani in situazione di disabilità;

- supporto e accompagnamento delle famiglie nei percorsi di integrazione scolastica;
- elaborazione di modelli innovativi e diffusione di buone pratiche per garantire il benessere delle famiglie con i bambini disabili gravi;
- elaborazione, proposta e lobbying di piani, politiche e programmi
- promozione di studi e ricerche in relazione alle condizioni di vita e dello stato di benessere psico-fisico delle famiglie che al loro interno hanno un bambino disabile grave;
- rappresentanza in giudizio ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 1° marzo 2006 e s.m. a seguito del riconoscimento da parte dell'autorità competente;
- Informazioni e supporto ad altri enti del terzo settore per la promozione delle proprie attività.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, previste dall'art. 10, c. 1, lett. a) del Decreto legislativo 460 del 1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque sempre nei limiti stabiliti dal Decreto legislativo 460 del 1997 e dalle sue successive modifiche o integrazioni.

#### **Art.5 - Norme sull'ordinamento interno**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Art.5 - Ammissione degli associati**

Possono essere membri dell'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi di essa e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

La quota associativa è intrasmissibile.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Le determinazioni del Consiglio direttivo devono essere adottate entro 60 giorni dalla richiesta e contro l'eventuale diniego, motivato, l'interessato può proporre reclamo alla prima Assemblea ordinaria utile.

Le domande di ammissione ad associato presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

#### **Art.6 - Diritti e doveri degli associati**

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare, ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto per tutte le deliberazioni assembleari.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tutti gli associati hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ente.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

#### **Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 60 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica.
- per recesso volontario. Ogni associato può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;
- per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre reclamo alla prima Assemblea

ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### **Art.8 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### **Art.9 - L'Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto degli associati.

La convocazione deve pervenire per iscritto, tramite lettera, email o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona tutti gli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese.

Nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, ed è conservato in un apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.

All'assemblea possono partecipare senza diritto di voto le persone fisiche e i rappresentanti di persone giuridiche e di altri enti che nell'esercizio finanziario precedente abbiano effettuato una donazione pari alla quota associativa. Tali soggetti, denominati "sostenitori" sono esclusi dalle discussioni riguardanti i reclami relativi alla non ammissione o all'esclusione degli associati e alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo.

#### **Art.10 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto**

L'Assemblea ordinaria deve:

- discutere ed approvare il rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il programma delle attività associative;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- esercitare l'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sui reclami contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art.11 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto**

L'Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art.12 - Assemblea in videoconferenza**

L'Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano gli associati. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

La richiesta di partecipazione in videoconferenza deve pervenire per posta elettronica al Consiglio Direttivo entro le 48 ore precedenti la convocazione.

In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.

#### **Art.13 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un minimo di tre associati ad un massimo di 7 associati.

Il numero di membri del Consiglio direttivo è determinato dall'Assemblea prima del rinnovo del secondo i seguenti parametri:

- da tre membri se il numero di associati iscritti al libro associati e aventi diritto di voto sono uguali o inferiori a 50;
- da tre a cinque membri se il numero di associati iscritti al libro associati aventi diritto di voto è compreso tra 51 e 200;
- da cinque a sette membri qualora il numero di associati iscritti al libro associati e aventi diritto di voto è superiore a 200.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di associato.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario.

E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri associativi e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

#### **Art.14 - Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento**

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Sono ammesse le riunioni in videoconferenza, con le stesse regole previste dall'articolo 12 per l'Assemblea, con esclusione dell'obbligo di preavviso.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

#### **Art.15 - Sostituzione dei consiglieri**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche associative svoltasi. In caso di impossibilità o rinuncia di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque associati in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Una volta confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque associati in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

#### **Art.16 - Il Presidente: poteri e durata in carica**

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, e li presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale.

### **Art.19 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento e il supporto dell'attività istituzionale, e comunque sempre nei limiti di quanto stabilito dal Decreto legislativo 460 del 1997 e dalle sue successive modifiche o integrazioni.

### **Art.20 - Esercizio associativo**

L'esercizio associativo coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo ha l'obbligo di redigere il rendiconto consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il progetto di rendiconto consuntivo dovrà essere inviato via mail agli associati che ne facciano richiesta negli otto giorni precedenti l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

### **Art.21 - Divieto di distribuzione degli utili**

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art.22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda

convocazione, che nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La devoluzione del patrimonio con il procedimento e con le modalità indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo si ha anche nel caso in cui l'Associazione perda la qualifica di Onlus.

### **Art.23 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e le leggi in materia di Onlus, con particolare riferimento al Decreto legislativo 460 del 1997 e alle sue successive modifiche o integrazioni.

Aosta, 19 ottobre 2017

Soci fondatori

AGNIESZKA STOKOWIECKA

PATRICK CREUX

SONIA FURCI

PAULINA PALLARES

SYLVIE CHAUSSOD

CONSTANTINE GIROD